

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R	. 10.1.1957, n	. 3 e succe:	ssive modific	azioni:
----------------	----------------	--------------	---------------	---------

Visto il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241;

Vista la Legge 5.2.1992, n. 104, come modificata dal d.lgs. 30 giugno 2022 n. 105;

Visto il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556,

557, 559, 604, 673, 676;

Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;

Vista la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, ed il relativo regolamento emanato con

D.P.R. 20.10.1998, n. 403;

Vista la Legge 13.3.1999, n. 68;

Vista la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, c. 11;

Visto il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli enti locali allo stato", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento agli artt. 4 e

6;

Visto il D.M. 13.12.2000, n. 430, pubblicato nella G. U. 24.1.2001 n. 19, concernente il

regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel supplemento alla G. U. 20.2.2001 n. 42

serie generale, concernente la documentazione amministrativa;

Visto il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G. U. - quarta serie speciale - n. 35 del

4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale",

aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione

digitale";

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

Visto il D.M. 05.09.2014, n. 717 concernente la formulazione delle graduatorie di circolo

e di istituto di 3[^] fascia per il triennio scolastico 2014/2017;

Visto il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009,

sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale

A.T.A.;

Visto il D.M. N. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell'articolo 1, commi

2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del

personale temporaneamente assente;

Visto il D.M. 17.12.2009 N. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;

Visto l'art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio

2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24

novembre 2009 anche per l'anno scolastico 2011/2012;

Vista l'O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 registrata alla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009

reg. 1 foglio 234 – concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli, di cui all'art.

554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del

personale ATA della scuola;

Vista la nota 19 febbraio 2010, n. 2053 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli

per l'anno scolastico 2009/2010;

Visto il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. – Serie

Generale – n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge

n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;

Visto il D.M. 68 del 30 luglio 2010, emanato in applicazione del DL 194/2009 convertito con L. 25/2010;

Visto il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato D.M. 68/2010;

Vista la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2010/2011;

Visto l'art. 9 c. 21 bis del DL n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s. 2011- 2012;

Visto il DM 12 ottobre 2011, n. 92 emanato in applicazione del predetto DL 70/2011 convertito con legge 106/2011;

Visto il D.M. 10/11/2011 n. 104, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2011/2014;

Vista la nota 1 febbraio 2012, n. 763, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2011/12;

Vista la nota 29 gennaio 2013 n. 695, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2012/2013;

Vista la nota n. 565 del 24 gennaio 2014 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2013/14;

Vista la nota n. 8151 del 13 marzo 2015 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2014/15;

Vista la nota n. 6408 del 7 marzo 2016 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2015/16. Graduatorie a.s. 2016/17;

Vista la nota n. 8654 del 28 febbraio 2017 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2016/17. Graduatorie a.s. 2017/18;

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

Vista la nota n. 11117 del 27 febbraio 2018 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2017/18;

Visto il CCNL relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018, sottoscritto in data 19/04/2018;

Vista la nota MIUR - DGPER prot. n. 8991 del 06 marzo 2019 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2018/2019;

Vista la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
 – Dir. Gen. Personale Scolastico – prot. 5196 del 11 marzo 2020 concernente
 l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2019/20;

Vista la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
– Dir. Gen. Personale Scolastico – prot. n. 10301 del 31 marzo 2021 concernente
l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2020-21;

Vista la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
– Dir. Gen. Personale Scolastico – prot. n. 13671 del 05 aprile 2022 concernente
l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2021-22;

Visto il parere di accoglimento n. 1184/2020 della prima sezione del Consiglio di Stato, numero affare 00687/2019, trasmesso con nota DGPER prot. n. 24681 del 14.08.2020.

Vista la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Dir. Gen. Personale Scolastico – prot. n. 26352 del 05 aprile 2023 concernente l'indizione, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali dell'area A e B del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2022/2023 – Graduatorie a.s. 2023/2024;

Visto il CCNL relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024;

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

Vista

la nota del MIM – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Dir. Gen. Personale Scolastico – prot. n. 55934 del 19.04.2024 concernente Indizione, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2023/2024 – Graduatorie a.s. 2024/2025

DECRETA

E' indetto un concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, di cui all'art. 554 del D.Lgs.16.4.1994, n.297, utili per l'a.s. 2024/2025, concernente il profilo professionale di **COLLABORATORE SCOLASTICO** area collaboratori (ex area **A**), del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola nelle province di:

ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, TORINO, VERBANO - CUSIO - OSSOLA, VERCELLI Le norme contenute nell' O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, riportate nell'unito bando di concorso, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante del bando stesso.

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile mediante il Portale InPa www.inpa.gov.it.

Il servizio sarà anche raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione Servizi o, in alternativa, tramite il seguente percorso

Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line.

Il servizio sarà attivo dalle ore 9,00 del 10 maggio fino alle ore 14,00 del giorno 30 maggio 2024. I candidati, per poter accedere ai servizi del Ministero dell'Istruzione e del Merito devono essere in possesso di credenziali digitali SPID/CIE valide per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione e del Merito e l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". All'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm, in cui è possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID.

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. 2024-25 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica.

Il presente bando di concorso verrà pubblicato mediante affissione agli Albi dell'Ufficio Scolastico Regionale, dei sopraindicati Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale delle province di cui sopra e di tutte le istituzioni scolastiche della regione, ove resterà affisso per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

art.1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

- 1.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
 - b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
 - c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.
- 1.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre^{1,2}. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero¹;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85)¹;

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601

¹ Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art.12 richiamato dall'art. 19, comma 14, del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art.19 del CCNL 2006/09 (artt. 12-19 del CCNL).

 $^{^{2}\,}$ l 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

⁻ come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;

⁻ in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;

⁻ come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg.

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. I);

- d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

A seguito dell'approvazione in data 19 febbraio 2024 dell'ODG della Camera dei Deputati n. 9/1633-A/32, con il quale si "impegna il Governo: a prevedere che l'attivazione delle procedure per l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, con almeno 24 mesi di servizio, avvenga non prima del 15 giugno 2024; a valutare l'opportunità di prorogare, dal 15 aprile 2024 al 30 giugno 2024, i contratti per incarichi temporanei di personale ATA ausiliario" è prevista la possibilità per gli aspiranti di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei.

È inoltre prevista la possibilità di dichiarazione con riserva del servizio prestato successivamente alla presentazione della domanda e, con decorrenza dal 16 giugno p.v., la possibilità di sciogliere la riserva ed acquisire a pieno titolo il servizio effettivamente prestato.

1.3 Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui al CCNL relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2019/2021,

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024 allegato A - requisiti di base per l'accesso ai profili professionali del personale ATA - di seguito indicato:

- COLLABORATORE SCOLASTICO:

 Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o "Certificato di competenze" relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.

Ai sensi del CCNL del 18 gennaio 2024, art 59 comma 9: "Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10.

10. I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse".

1.4 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente decreto, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

- 1.5 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- 1.6 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso fermo restando quanto previsto dall'art.1 comma 1.2 del presente bando. Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94. I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili anche ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94. In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art.19 del CCNL 2006-2009 (artt. 12-19 del CCNL).

art. 2

AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DEI CANDIDATI INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

- 2.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono:
 - a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
 - b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
 - c) chiedere l'aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale;
 - d) non produrre alcuna domanda.

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

2.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a), b) e c), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/4.

L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di preferenza e di riserva.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza).

2.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera d), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Art. 3

PROVINCIA CUI PRODURRE LA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO

- 3.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (Mod. B/1) deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
 - a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
 - b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

- c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b). La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (Mod. B/1) deve essere inoltrata esclusivamente all'Ambito Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
- 3.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (Mod. B/2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
- 3.3 La domanda di inserimento (Mod. B/1) può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.
- 3.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

art. 4

UTILIZZAZIONI DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

- 4.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
- 4.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali di COLLABORATORE SCOLASTICO si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 e art. 18). Ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lvo 66/2010, la riserva per i volontari delle FF.AA. si applica a scorrimento della graduatoria.

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

4.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 11, comma 5, del presente bando).

art. 5

GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

- 5.1 Tutti i candidati inseriti nella graduatoria provinciale permanente per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando l'allegato F, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.
- 5.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore Scolastico (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
- 5.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia, secondo indicazioni che saranno successivamente impartite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
- 5.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1 fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Di conseguenza, il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1 fascia, può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. In assenza di tale opzione restano confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L'allegato deve essere inoltrato, con le modalità su indicate, anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

5.5 Come indicato nel dispositivo del presente decreto, le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile mediante il Portale InPa www.inpa.gov.it.

Il servizio sarà anche raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione Servizi o, in alternativa, tramite il seguente percorso Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line.

Il servizio sarà attivo dalle ore 9,00 del 10 maggio fino alle ore 14,00 del giorno 30 maggio 2024. I candidati, per poter accedere ai servizi del Ministero dell'Istruzione e del Merito devono essere in possesso di credenziali digitali SPID/CIE valide per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione e del Merito e l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)".

All'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm, in cui è possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID. Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. 2024-25 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica.

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

art. 6

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

- 6.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 1, 2 e 3, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica e sono inclusi i familiari non comunitari di cittadini italiani) ovvero essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (compresi i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente) ovvero essere cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o titolari dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D. L.gs n. 165 del 2001) ovvero essere cittadini stranieri altamente qualificati titolari di Carta Blu UE;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e mesi 7 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
 - c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
 - d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art.
 - 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
 - e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996).
- 6.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
- 6.3 Non possono partecipare alla procedura:
 - a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
 - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
 - d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
 - e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
 - f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

art. 7

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO

7.1 Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile mediante il Portale InPa www.inpa.gov.it.

Il servizio sarà anche raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione Servizi o, in alternativa, tramite il seguente percorso Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line.

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

Il servizio sarà attivo dalle ore 9,00 del 10 maggio fino alle ore 14,00 del giorno 30 maggio 2024. I candidati, per poter accedere ai servizi del Ministero dell'Istruzione e del Merito devono essere in possesso di credenziali digitali SPID/CIE valide per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione e del Merito e l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)".

All'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm, in cui è possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID.

- 7.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.
- 7.3 L'Ambito Territoriale della provincia di interesse assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.
- 7.4 Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'autorità consolare all'Ambito Territoriale provinciale competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale Ufficio IV.
- 7.5 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata attraverso la piattaforma POLIS.
- 7.6 Le domande di ammissione alla procedura sono valide a tutti i fini come autocertificazione, per quanto in esse rappresentato, effettuata, sotto la propria responsabilità, dai candidati.
- 7.7 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

- 7.8 Si evidenzia che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all'articolo 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 maggio 1994, n. 487 nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute. E' prevista la compilazione di un'apposita sezione, denominata "Modello H: Attribuzione priorità" per il personale che intende usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 come recentemente modificata dal decreto legislativo 105/2022.
- 7.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o di diversa provincia (art. 2, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 1, comma 1 lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 1, comma 1 lett.c) sono accertate d'ufficio.

art. 8

INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, NULLITÀ DELLA DOMANDA

- 8.1 Sono inammissibili le domande inoltrate con modalità differenti da quella telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)" e quelle trasmesse al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 7.
- 8.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 3 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
- 8.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dal competente Ufficio scolastico di ambito territoriale.

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

- 8.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 7, comma 3).
- 8.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante pec /raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 8.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

art. 9

COMMISSIONI GIUDICATRICI

- 9.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell'ex area B. Per i concorsi dell'ex 'area A si applicano le disposizioni dell'art.11 lett. b) del D.P.R.31 maggio 1974, n.420.
- 9.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.
- 9.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.

art. 10

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

10.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94, sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato, in

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E);

- 10.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
- 10.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ambito Territoriale provinciale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo e pubblicazione sul relativo sito istituzionale.
- 10.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale e all'albo del competente Ambito Territoriale provinciale, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.
- 10.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni.

art. 11

RICORSI

11.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art. 8), è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

- 11.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.
- 11.3 Le controversie e i ricorsi avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Direttore Generale Regionale, sono devoluti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 11.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
- 11.5 L' iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
- 11.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09.

art. 12

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

- 12.1 L' Ufficio Scolastico Regionale adotta, anche tramite delega agli Uffici di Ambito Territoriale, i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dall'O.M. 21/2009 ed in particolare:
 - a) emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
 - b) assicura la pubblicazione del bando di concorso sul portale InPA, all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo dell'Ambito Territoriale provinciale, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
 - c) nomina le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

- d) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- e) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- f) con decreto definitivo approva la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Ambiti Territoriali competenti per provincia;
- g) provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

art. 13

NORME FINALI E DI RINVIO

- 13.1 Ai fini del presente bando di concorso, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
- 13.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94).



Il Direttore Generale Stefano Suraniti

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

Allegato n. 1

Avvertenze alle Tabelle A/4

- A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
- B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva è valutabile come servizio svolto presso enti pubblici (art. 13 comma 2 del D. Lgs. n. 77 del 2002). Predetto servizio civile volontario sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

- C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
- D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda salvo quanto richiamato all'art.1 comma 1.2 del presente bando.
- E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R.588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
- F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in

servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque

nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi

parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei

titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione

anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo 151/2001

e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati

dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006-2009 (artt. 12-19 del CCNL).

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima

tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La

valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per

il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo

i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico

2004/05.

I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un

anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione e del merito, indipendentemente dall'attestazione

del lodevole servizio.

L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo,

nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda

cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola.

L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:

- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al

centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

- se la terza	cifra	decimale	è minore	di 5	, la	seconda	cifra	decimale	resta	invariata	(Es.	6,833	va
arrotondato	a 6,83	3);											

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

Allegato A/4

Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di

COLLABORATORE SCOLASTICO

A) Titoli di cultura

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
- media del 6, oppure sufficiente: punti 2; media del 7 oppure buono: punti 2,50; media dell'8, oppure distinto: punti 3; media del 9, oppure ottimo: punti 3,50. (Media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.

Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.

Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole¹.

B) Titoli di servizio

2) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO in istituti statali, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello stato^{2,3,4,5}:

PUNTI 0,50 (per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.)

3) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. ^{2,3,4,5}

PUNTI 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

4) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica^{3,4}:

PUNTI 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601

¹ Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

² Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

³ Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione. Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

⁴ La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

⁵ Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art.1 - comma 2 - lett. c) del presente bando.



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

Modello B1

Modulo domanda per i candidati non inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre.

Modello B2

Modulo domanda per i candidati inclusi nella graduatoria permanente per le nomine a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre

allegato D - Preferenze

Codice Descrizione

A gli insigniti di medaglia al valor militare;

B i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

C i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

D i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

E gli orfani di guerra;

F gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

G gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

H i feriti in combattimento;

I gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

J i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

K i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

L i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

M i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

N i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

O i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

P coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

Q coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

R i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

S gli invalidi ed i mutilati civili;

T militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.

Allegato E - riserve

1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra

Le riserve spettano:

categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici

superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2)

ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12);

(nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai

coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;

2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per

cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in

conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti

approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero

della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla

Organizzazione mondiale della sanità;

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 - artt.1 -3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763. Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate.

Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.

4 - Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 66/2010 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l'art. 11, comma 1, lett c) del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

- a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
- b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
- c) VFB volontari in ferma breve triennale;
- d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9).

Allegato F

Modulo per la rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025.

Allegato G

Sezione per l'indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie d'istituto di 1° fascia per l'anno scolastico 2024/2025. L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Tale applicazione web implica che i termini della trasmissione on-line del modello G saranno contestuali su tutto il territorio nazionale.

Allegato H

Sezione predisposta per l'attribuzione della priorità nella scelta della sede per l'anno scolastico 2024/2025che gli interessati dovranno produrre, opportunamente documentato ed entro i termini previsti per la domanda, per usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 come recentemente modificata dal D.Lgs 105/2022.

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, tel. 0115163601